



60/48/3

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Alle Organizzazioni Sindacali:



FP CGIL

coordinamento.giustizia@fpcgil.it

CISL FPS

fps.giudiziario@cisl.it

UIL PA

uilpa@uilpa.it

giustizia@uilpa.it

CONFSAL/UNSA

info@sagunsa.it

FLP

flpmingiustizia@libero.it

U.S.B. – P.I.

pubblicoimpiego@usb.it

giustizia@usb.it

Federazione Intesa FP

giustizia@federazioneintesa.it

e, per conoscenza,

Al Capo della Segreteria del Ministro

Al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente l'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1 commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché statuente i criteri di riferimento per le ulteriori procedure di assunzioni da disporsi ai sensi dell'art. 1 comma 2-quater del decreto legge medesimo.

D'intesa con il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, si trasmette lo schema di decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all'oggetto, ai fini delle valutazioni dell'OO.SS. per i profili di interesse, indicando il termine del **18 ottobre** p.v. per la trasmissione di eventuali osservazioni da inviare a questo Gabinetto.

Il Capo di Gabinetto

Giovanni Melillo



Schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante l'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ed in particolare l'articolo 1 comma 2-bis, ai sensi del quale “*Il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*” e il comma 2-ter del medesimo articolo, ai sensi del quale il presente decreto del Ministro “*individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 447, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

RITENUTA la necessità di procedere all’individuazione dei criteri e delle modalità che regolano le procedure di assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell’articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;

RITENUTO che, nell’attuazione del predetto decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, devono trovare prioritaria considerazione le finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

ESAMINATE le graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici in corso di validità alla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-*quiquedecies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, per lo svolgimento delle procedure di assunzione è autorizzata la spesa nel limite di 5.606.324 per l’anno 2016 e di 33.637.944 annui a decorrere dall’anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le procedure di assunzione del Ministero della giustizia (di seguito “Ministero”) di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
2. Sono altresì definiti i criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali per il contingente di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere ai sensi dell’articolo 1, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge n. 117 del 2016.
3. In particolare, con il presente decreto, sono determinati il fabbisogno assunzionale in relazione ai profili professionali e alle rispettive dotazioni, i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del

2016, le priorità di scorrimento, nonché i criteri generali e le modalità cui conformare le procedure selettive e concorsuali.

3. Le procedure selettive e per pubblico concorso sono disposte con uno o più decreti del Ministro della giustizia, nel rispetto dei principi generali indicati nel presente decreto e con applicazione, per quanto compatibili, in relazione ai profili resi disponibili, dei principi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

(Posti e profili resi disponibili)

1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all'articolo 1 sono collocati in Area funzionale II e Area funzionale III. I profili professionali complessivamente interessati dalle procedure di assunzione, per il contingente di cui all'articolo 1, sono quelli di funzionario giudiziario, funzionario informatico, funzionario contabile, assistente giudiziario, assistente informatico, assistente contabile.

2. La fascia economica di ingresso è quella iniziale nell'ambito di ciascun profilo professionale reso disponibile, così come determinata dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.

3. In relazione alle vacanze della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria alla data del presente decreto e in considerazione dell'attuazione delle procedure di passaggio dall'Area funzionale II all'Area funzionale III, avviate ai sensi dell'articolo 21-*quater*, del decreto-legge 6 agosto 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, nelle procedure di cui all'articolo 1 è data prevalenza alla copertura di posti in Area funzionale II rispetto a quella in Area funzionale III.

Art. 3

(Criteri di ripartizione dei contingenti e profili destinati alle assunzioni mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità)

1. Ai fini della ripartizione dei contingenti di personale da assumere mediante lo scorrimento di graduatorie o mediante procedure selettive e concorsuali, sono prese in considerazione le seguenti priorità:

a) la razionalizzazione organizzativa del Ministero e i conseguenti fabbisogni di professionalità;

b) il riconoscimento dei percorsi professionali maturati presso gli uffici giudiziari, quali quelli compiuti dai tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dei soggetti indicati dall'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

c) la valorizzazione della progressione professionale dei propri dipendenti, anche ai sensi dell'articolo 52 comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La ripartizione del contingente indicato dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 117 del 2016, è determinata, anche tenuto conto delle disponibilità, riscontrate nelle graduatorie vigenti degli idonei non vincitori, corrispondenti ai fabbisogni di professionalità del Ministero, nel modo che segue:

a) 200 posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità, così ripartiti:

- 115 per Assistente giudiziario, Area funzionale II, Fascia retributiva F2

- 60 per Funzionario informatico, Area funzionale III, Fascia retributiva F1
- 25 per Funzionario contabile, Area funzionale III, Fascia retributiva F1

b) 800 posti destinati all'assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico.

Art. 4

(Individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento e posti destinati)

1. Le graduatorie oggetto di scorrimento sono individuate, in base a quelle in corso di validità per concorsi banditi dalle amministrazioni centrali e del comparto dei Ministeri, dalle Agenzie e dagli enti pubblici non economici centrali, ivi comprese quelle relative ai concorsi banditi tramite la Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 e successive integrazioni. In via sussidiaria, se le graduatorie di cui al periodo precedente non risultano idonee a coprire i posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Ministero può individuare anche graduatorie di concorsi banditi da enti locali esclusivamente tramite la predetta Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono, altresì, individuate sulla base delle fasce economiche e dei profili di cui all'articolo 3, assicurando che i titoli richiesti nei rispettivi concorsi siano equivalenti a quelli di accesso ai profili dell'amministrazione giudiziaria resi disponibili ai sensi del presente decreto.
3. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'articolo 3, è accordata precedenza alle graduatorie in corso di validità di concorsi banditi dal Ministero della giustizia.
4. Nell'ambito delle graduatorie individuate ai sensi dei commi 1 e 2, si attinge prioritariamente secondo l'ordine cronologico dell'assenso prestatato dalle singole amministrazioni.

Art. 5

(Modalità e tempistiche dello scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori)

1. Le graduatorie dalle quali il Ministero è autorizzato a procedere allo scorrimento sono individuate con uno o più provvedimenti del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, tenuto conto delle priorità e dei criteri indicati dagli articoli 3 e 4.
2. Il Ministero invia all'amministrazione interessata la richiesta allo scorrimento della graduatoria individuata, indicando anche le sedi messe a disposizione e, ricevuto il relativo consenso, procede allo scorrimento.
3. Con il consenso di cui al comma 2, si determina la completa utilizzabilità della graduatoria sino all'esaurimento dei posti resi disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a).
4. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per singolo profilo, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), non vengano esauriti, gli stessi sono resi disponibili per lo scorrimento dei restanti profili nel limite del complessivo contingente determinato a norma della predetta disposizione.

Art. 6

(Posti riservati alle procedure selettive e concorsuali)

1. Il contingente di 800 posti di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), è ripartito nei seguenti profili: Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2; Assistente informatico, Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, i posti che non troveranno copertura con la procedura di scorrimento disposta nel limite del contingente di cui all'articolo 3 potranno essere resi disponibili nelle procedure disposte con i bandi di cui all'articolo 7, ove possibile, ed in ogni caso con le ulteriori procedure di assunzione che verranno disposte in attuazione dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 117 del 2016.

Art. 7

(Modalità e tempistiche di svolgimento dei bandi per procedure selettive e concorsuali)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi a partire dal 21 novembre 2016, è determinata la copertura degli 800 posti riservati alle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché i contingenti riservati ai profili elencati all'articolo 6, le modalità, i requisiti, i titoli e le tempistiche di svolgimento della procedura selettiva e per pubblico concorso.

Art. 8

(Criteri preferenziali)

1. Nelle procedure disposte ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto saranno individuati i criteri preferenziali ed i riconoscimenti professionali nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 9

(Costituzione del rapporto di lavoro)

1. I candidati reclutati con le procedure di scorrimento di cui all'articolo 3 o dichiarati vincitori delle procedure selettive e per pubblico concorso, disposte ai sensi dell'articolo 6, sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all'Area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.

2. Se l'interessato non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

Art. 10

(Ulteriori procedure di assunzione)

1. Le ulteriori procedure assunzionali di cui all'articolo 1, comma 2, saranno disposte nel rispetto dei principi e dei criteri generali indicati nel presente decreto.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono avviate non oltre 90 giorni dalla comunicazione della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, e sono destinate in via prioritaria alla copertura dei profili di Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1; Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2; Assistente contabile, Area funzionale II, fascia retributiva F2.

3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati i profili e i contingenti resi disponibili per le procedure di cui al comma 1, nonché i requisiti, i titoli e le tempistiche di svolgimento delle stesse.

Art. 11
(*Efficacia*)

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, il

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA

Andrea Orlando

IL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Maria Anna Madia